

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedi* — *Omaggio* — *Presentazione del bilancio della spesa* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione della proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio a tutto Giugno* — *Approvazione dei due articoli del progetto* — *Volazione segreta sul complesso* — *Seguito della discussione del progetto di legge sull'impiego dei fanciulli d'ambo i sessi in professioni giovanile* — *Emendamento del Senatore Errante all'art. 1* — *Dichiarazioni dei Senatori Vagliani e De Foresta* — *Sviluppo dell'emendamento Errante* — *Obiezioni dei Senatori Chesi e Menabrea* — *Considerazioni del Senatore Poggi in favore dell'emendamento Errante* — *Obiezioni del Senatore Gallotti* — *Appunti del Senatore Chesi alle considerazioni del Senatore Poggi, e replica di questo* — *Rettificazioni del Senatore Gallotti* — *Istanza del Relatore Senatore De Falco* — *Dichiarazione del Senatore Poggi* — *Osservazioni del Relatore* — *Annullamento della votazione per l'esercizio provvisorio del bilancio, e rinvio della medesima alla prossima tornata.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

I Senatori Besana e Salmour chiedono un mese di congedo che viene loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il commentatore Vito Fornari, Prefetto della R. Biblioteca di Napoli, del libro primo della sua opera: *Della Vita di Gesù Cristo*.

Presidente. La parola è al Signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Per incarico del mio Collega, il Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato il Bilancio delle spese per l'esercizio 1870.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà immediatamente mandato alla Commissione di Finanze.

L'ordine del giorno porta primieramente la discussione sull'Esercizio provvisorio dei Bilanci; legge il progetto di legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo:

« Art. 1. Sino a tutto giugno 1870 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e

le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti.

» È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 dicembre 1864, N. 2034.

» Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto autorizzato colla legge del 23 dicembre 1869, e contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Del pari a tutto giugno sono continuate al Ministro delle Finanze le facoltà che gli furono conferite con gli articoli 2 e 4 della legge del 23 dicembre 1869, N. 5395, per la emissione dei Buoni del Tesoro e per la riscossione della tassa sul macinato; e con l'altra legge del 31 marzo 1870, N. 5592, rispetto alle somme da prelevare sui capitoli 61, 80A, 92, 106 e 118 del Bilancio passivo delle finanze, presentato al Parlamento il 7 dello stesso mese. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si farà ora l'appello nominale, e si lasceranno aperte le urne sino alla fine della seduta, per quei Senatori che possono giungere nel frattempo.

(Il Senatore Segretario Ginori Lisci fa l'appello nominale.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL DIVIETO D'IMPIEGO DEI FANCIULLI D'AMBO I SESSI
IN PROFESSIONI GIROVAGHE.

L'Ufficio Centrale è pregato a prendere il suo posto.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge contro l'impiego dei fanciulli d'ambo i sessi in professioni girovaghe.

Nell'ultima seduta che si tenne per questo progetto di legge, fu chiusa la discussione generale, e il Ministro accettò che si mettesse in discussione il progetto dell'Ufficio Centrale.

Venne allora proposto dal signor Senatore Errante un emendamento, di cui do nuovamente lettura:

« Sono vietate, sotto pena del carcere da tre mesi ad un anno, le professioni girovaghe di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni, e questuanti d'ogni specie. »

Quest'è l'emendamento proposto dal signor Senatore Errante all'articolo primo, che io rileggo:

« Chiunque ceda, affidi, presti o consegna a nazionali o stranieri fanciulli d'ambo i sessi, minori di anni sedici, benchè propri figli od amministrati, allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione, nello esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini, o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da sei giorni a tre mesi, e colla multa da cinquantuna a duecento cinquanta lire.

La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dall'a tutela. Il Tribunale e la Corte potranno per i genitori aggiungere al carcere ed alla multa la privazione dei diritti della patria potestà per un tempo non maggiore di tre anni, nei sensi dell'articolo 233 del Codice Civile. »

È aperta la discussione su quest'articolo, e la parola è al Senatore Vighiani.

Senatore **Vighiani**. Siccome l'onorevole Senatore Errante ha presentato un emendamento sopra questo articolo che aprirebbe il campo ad una discussione nuova e molto vasta, così io crederei meglio che si cominciasse a discutere questa questione, giacchè mio intendimento sarebbe di limitarmi a proporre alcune leggere variazioni al testo dell'articolo 1. Del resto, io sono fra quelli che accettano il progetto dell'Ufficio Centrale, e che si studiano solo di renderlo migliore.

Senatore **De Foresta**. Per riverenza al Senato ed ai miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, io dichiaro anzitutto che se non sono intervenuto alle prime discussioni di questo progetto di legge, come sarebbe stato mio dovere nella mia qualità di membro dell'Ufficio Centrale, ciò è stato per motivi di salute; e ringrazio l'onorevole Relatore, mio amico, della menzione gentile che ha voluto fare di me, ne' suoi discorsi che ho letto e nella Relazione.

Ciò detto, dichiaro che io sono quello dei componenti l'Ufficio Centrale che avrei voluto che si cercasse modo di conseguire lo scopo cui mira questo progetto di legge e sul quale eravamo tutti d'accordo, con una misura, come fu detto, più radicale, con vietare addirittura l'esercizio delle professioni girovaghe che, secondo me, non sono di alcun utile alla società, ma che sono invece sconcie ed immorali, ingombrano le piazze e le strade, e favoriscono l'ozio nel popolo.

L'onorevole Relatore ha riferiti fedelmente nella Relazione i motivi sui quali io ho appoggiato la mia opinione, e lo ha fatto con parole tanto cortesie, che un'altra volta mi obbligano a rivolgergliene vivi ringraziamenti.

Io quindi non farò perdere tempo al Senato per ripetergli le stesse cose forse con parole meno accconcie, e tanto più mi asterrò di dar luogo ad una discussione tra i membri stessi dell'Ufficio Centrale. Ma valendomi però della riserva che feci nell'Ufficio Centrale stesso, e posto che l'opinione che ho manifestata ai miei Colleghi dell'Ufficio è già stata soggetto di discussione avanti al Senato, e che l'onorevole Senatore Errante ha proposto un emendamento in quel senso, il quale fu appoggiato, dichiaro che, quando questo emendamento sarà posto ai voti, io darò il mio voto favorevole.

Mi affretto però a soggiungere che se l'emendamento non venisse approvato, in quel caso sosterrò il progetto dell'Ufficio Centrale, tale e quale venne formulato non solo dalla maggioranza, ma anche coll'espresso mio concorso.

Ripeto che, salva la detta riserva, ho aderito interamente a tutte le modificazioni proposte, compresa quella, la più grave, che le disposizioni di questa legge si applichino tanto all'interno quanto all'estero. Aggiungo in fine, onde nulla tacere, che fra le varie osservazioni che vennero affacciate dalla maggioranza contro l'opinione da me manifestata, quella di cui non ho potuto disconoscere la gravità, fu che la proibizione dell'esercizio delle professioni girovaghe cambiasse radicalmente la legge, e potesse perciò eccedere i limiti del mandato dell'Ufficio Centrale.

Questa difficoltà, come ho detto, parve molto grave; ma a mio avviso è ora svanita, dacchè la proposta è stata fatta in Senato coll'emendamento del Senatore Errante, il quale, come ho già detto, è stato appoggiato.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io ho chiesto la parola per oppormi all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante.

Senatore **Errante**. Scusi, io vorrei sapere se il mio emendamento è stato appoggiato.

Presidente. Sì, è stato appoggiato.

Senatore **Errante**. Allora, prima che parli il Senatore Chiesi, domanderei di svilupparne il concetto.

Io non ho ancora detto le ragioni sulle quali il mio emendamento si fonda, e credo giusto, prima che altri parli contro, che io adduca i motivi che mi spinsero a presentarlo.

Senatore **Chiesi**. Cedo la parola all'onorevole Senatore Errante.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Errante per sviluppare il suo emendamento.

Senatore **Errante**. Rileggerò in primo luogo l'emendamento.

« Sono vietate, sotto pena del carcere da tre mesi ad un anno, le professioni girovaghe dei saltimbanchi, ciurmatori, ciarlatani, saltatori di corda, indovini e spiegatori di sogni e questuanti di ogni specie. »

Signori Senatori.

Sotto l'aspetto innocente di una legge, che proibisce l'esercizio di professioni girovaghe ai fanciulli di ambo i sessi, o se pur vuolsi, sotto l'aspetto clamoroso e solenne, che bandisce di porre un termine alla tratta dei bianchi, a me pare che si racchiudano due ardui problemi, l'uno relativo alla patria potestà, l'altro che riguarda i limiti della giurisdizione penale.

Questa seconda parte non formerà soggetto del presente discorso, per la ragione semplicissima, che se dovremo discutere il progetto dell'Ufficio Centrale, all'articolo 4 io proporrò un emendamento riguardante gli stranieri; perchè a parer mio, noi non abbiamo la facoltà di punire chi non va soggetto alla nostra giurisdizione. Mi restringerò dunque a parlare dei limiti che si vogliono imporre alla patria potestà.

Noi avevamo il sistema del Ministero, il quale riguardava l'esercizio delle professioni girovaghe, non nell'interno, ma all'estero. Quel che si è fatto dall'Ufficio Centrale a me pare sia un'innovazione; perchè nei due primi articoli si vuole che la legge punisca i padri di famiglia e i tutori, i quali permettessero che i loro figli o minori esercitassero professioni girovaghe; e si vogliono puniti anche coloro che li ritenessero presso di sé nell'esercizio di tali professioni.

Dunque, a parer mio, una volta che l'Ufficio Centrale è uscito dal sistema che si era proposto il Ministero, la questione sta tutta nel vedere se sarebbe rimedio più efficace quello di vietare in modo assoluto quelle tali professioni che in sé racchiudono il germe della immoralità; o impelagarci in un'altra questione molto più scabra col permettere quelle tali professioni, e vietare ai genitori di mandare i figli ad esercitarle. Di più, vi sarebbe anche un altro più grave inconveniente nel sistema dell'Ufficio Centrale, e sarebbe questo: che mentre i genitori non possono mandare i loro figli ad esercitare un mestiere girovago presso terzi, possano i loro figli sotto gli occhi del genitore, esercitare quello stesso mestiere che si suppone fomite di corruzione e di frode.

L'Ufficio Centrale ha voluto risalire ad alti princi-

pii, ed ha detto, che al di sopra della patria potestà vi è un potere più salutare e più ampio, quello dello Stato; e poi scendendo dalla teoria alla pratica, ha citato l'esempio dell'Inghilterra.

In quanto alla parte teorica di questa dottrina, io non l'accetto; perchè credo che le società moderne poggiavano su di un principio interamente diverso. Vi fu un tempo in cui lo Stato esercitava tutte le giurisdizioni possibili sopra i cittadini; così fu nella Repubblica di Sparta, in cui lo Stato assumeva l'educazione dei bambini e provvedeva alla sorte loro; gli individui non avevano per sé una personalità civile, ma erano tanti esseri fittizi, tanti atomi dell'Ente che chiamavasi Stato.

Anche i Romani si avvalsero del diritto censorio. Però la società moderna ha adottato un principio diverso; ha stabilito che ciascun cittadino, dentro l'erbita sua, possa muoversi liberamente. D'onde la conseguenza che il padre di famiglia potrà fare tutto quello a cui non si oppone la legge.

A questo proposito si dice: ma i cittadini hanno l'obbligo di educare i loro figli, e si è citato il Codice Civile.

Io credo che corra grandissima differenza fra le prescrizioni del Codice Civile e quelle del Codice Penale. Nel Codice Civile si parla di doveri, di obblighi, ma non s'infliggono pene; nel Codice Civile si comprendono tanti doveri che non hanno come conseguenza un castigo corporeo, e se per poco noi volessimo dedurre dal Codice Civile tutte le sanzioni penali, in allora l'azione penale avrebbe un'estensione eccessiva e pericolosissima.

I padri devono educare i loro figli: stabiliremo dunque la pena del carcere per quei padri i quali permettono che i loro figli si diano a professioni girovaghe? In tesi generale si dovrebbe dire, che tutti i padri che non educano i loro figli, sono passibili di pena?

Io credo di no; e così dicasi di tutti gli altri doveri, come dell'assistenza reciproca fra i coniugi e simili. Sono queste teorie le quali stanno bene nel Codice Civile e stanno meglio nel Vangelo, ma che, a parer mio, starebbero pessimamente in un Codice Penale! Generalmente, o Signori, io amo poco le sanzioni penali, e le amo poco per due ragioni speciali, innanzi tutto, per quella supposizione gratuita, la quale vuole che le leggi si conoscano da gente che generalmente le ignora. Vi sono, è vero, dei casi in cui il sentimento interno della coscienza ci avverte, come nell'omicidio e nel furto; pubblicate però questa legge, in cui voi avete detto ai padri che non possono mandare i loro figli ad esercitare quelle tali professioni che si compiono alla luce del sole, e la grande maggioranza dei cittadini, nella sua ignoranza scusabilissima, potrebbe trasgredire al precetto di essa. E malgrado ciò, voi dovete farla eseguire, perchè le leggi penali si suppongono conosciute da tutti, e sono quindi obbligatorie e fatali.

In secondo luogo, io trovo che ogni qual volta si possa rimediare in altra guisa che con leggi penali, credo più utile, più efficace il rimedio che dispensi dal ricorrere a disposizioni che mettano un limite alla patria potestà. Si è detto: ma in Inghilterra vi sono leggi che vietano ai fanciulli di età minore di 16 anni di lavorare più di 8 o 10 ore al giorno, e pure l'Inghilterra è la più gelosa custode dei diritti dei padri di famiglia.

L'argomentare per esempi non è sempre il miglior metodo di ragionare: d'altronde fra l'esempio addotto ed il caso nostro corre grandissima differenza: in Inghilterra non vi è una legge che dica esservi professioni legittime alle quali si vieti di far partecipare i propri figli. Niente di ciò; vi sono leggi che riguardano la sanità degli individui, il vigore della crescente generazione, leggi d'ordine pubblico e norme salutari da applicarsi, non ai padri di famiglia soltanto, ma a tutti i cittadini.

Ne abbiamo anche noi di queste leggi: quella per esempio che vieta che i maschi non possano contrarre matrimonio prima dei 18 anni, e le femmine prima di 15 anni; ma queste leggi non hanno nulla che fare con la patria potestà: sono precetti d'ordine generale conformi alle leggi della natura.

Ammettendo il principio che avete consacrato nel vostro progetto dovete subirne le conseguenze. Ed avendo stabilito che parecchie di queste professioni lecite ed illecite ad un tempo (lecite nel senso che si possono esercitare, ed illecite in quello che i padri di famiglia non possono mandarvi i figli) la conseguenza si è che voi imponete ai padri una ingiusta limitazione della patria potestà. Ora, in quest'ordine d'idee quando si comincia a dare un primo passo, si deve fatalmente procedere oltre. Domani per la stessa ragione dovrete proibire che i padri di famiglia indirizzino i loro figli, non solo a professioni girovaghe, ma alla tale o alla tal'altra professione che a voi sembra pericolosa o nociva.

La natura, o Signori, è più provvida di noi, e ci ha dato tanta tenerezza quanto basta per provvedere agli interessi dei figli nostri.

Nè mi muovono gli esempi che si sono adottati, e la lettera pietosa al Ministro degli Affari Esteri su d'un tale bambino il quale, perchè non cantava e non portava bastante danaro al padre, fu maltrattato barbaramente da quell'iniquo.

Questi esempi non sono comuni, e le leggi penali vi provvedono. Noi non abbiamo bisogno di leggi speciali per questi reati, non abbiamo bisogno di menomare la patria potestà.

Vi sono anche dei figli che sono irriverenti verso i padri; ma ogni qualvolta da loro s'infranga la legge vi sono rimedi efficaci nel Codice penale; ma con misure preventive non si riesce a porvi riparo.

L'esempio, che si è recato innanzi non mi fa dunque mutare parere, tanto più che nell'esempio che si è

addotto, col vostro progetto di legge non si rimedia.

Avete ammesso che il figlio possa stare col padre ed esercitare professioni girovaghe; or bene, ogni volta che il figlio non adempirà i voleri del padre, potrebbe essere battuto spietatamente, come accadde in Inghilterra.

Non proibendo dunque l'esercizio delle professioni illecite, voi non avete trovato il rimedio opportuno.

Per questi motivi io ragiono in siffatto modo: credete che una legge sia necessaria? Ed allora facciamo una legge la quale contenga norme e sanzioni per tutti i cittadini, una legge generale, che abbia uno scopo salutare, e che cerchi gli elementi che costituiscono l'immoralità. Ora, questi elementi io non li trovo, se non nella frode e nella corruzione.

Innanzitutto proibisco in termini assoluti quei tali mestieri.

Nè mi si dica che molti vivono di quei tristi mestieri; se sono molti, tanto peggio per loro; d'altronde col mio emendamento non si toglie nulla che possa dirsi una professione od arte giovevole alla società: vogliono essi abusare della credulità altrui. Ebbene siano puniti per questo e domani faranno un altro mestiere.

Si aggiunga a ciò che limitando la proibizione a quelle tali professioni in cui veramente c'è il germe dell'immoralità e della frode, si farà una legge in cui si trovano tutti gli elementi della penalità: l'enumerazione di tali professioni fu anche fatta dall'Ufficio Centrale: io me ne sono dipartito ad un certo punto ed ho seguito invece il Codice Penale.

Ho detto: « sono vietate le professioni di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, saltatori di corda, indovini, spiegatori di sogni e questuanti di ogni specie ».

In quanto agli indovini, spiegatori di sogni e questuanti d'ogni specie provvede già il Codice Penale: in conseguenza me ne rimetto ad esso. Aggiungo i saltimbanchi, ciurmadori, saltatori di corda, perchè qui vedo precisamente quei tali elementi di azioni pubbliche indecorose. Veramente al punto in cui ho pronunziato la parola saltimbanchi, mi vennero in mente quei versi del Giusti, il quale parlando di sè appunto perchè si sentiva roso il fegato allo spettacolo di quelle discordie cittadine che non sono ancora cessate, disse:

E mi sento simile al saltimbanco
Che muor di fame, e in vista ilare e franco
Trattien la folla.

Sicchè una tale professione, più che ribrezzo, mi desta pietà.

Molto più che voi non potete proibire tutte le specie di saltimbanchi d'ogni genere, nè quelli che in teatro danno di sè spettacolo miserando e nauseante.

Ma grado ciò, queste professioni racchiudono tali elementi di corruzione e di frode da poterle assolutamente vietare e sottoporle al rigore di una legge

penale, esclusi soltanto i cantanti e gli espositori di bestie, perchè per questi il mio senso morale, che credo non sia il più ottuso del mondo, non sente ripugnanza alcuna; e trattandosi di un divieto assoluto, è giusto che si debba vedere se e dove sia il germe della frode e del dolo.

Per queste ragioni, o Signori, io vorrei sostituire il mio sistema a quello dell'Ufficio Centrale: esso è conforme alle teorie generali di tutte le leggi punitive, e vieta quelle tali professioni, che sono disoneste, mentre quello dell'Ufficio Centrale, a parer mio, è sistema di transazione, sistema imperfetto e contraddicente a se stesso.

L'Ufficio Centrale non osa dire che tutte le professioni, le quali sono illecite, si debbano proibire, forse in ciò confortato dalle massime della sapienza romana che non tutto quello che non è onesto debba proibirsi: *non omne quod licet honestum est*; ma d'altra parte io dico, o Signori, che se per poco ammettete il principio che vieta l'esercizio della patria potestà, voi implicitamente supponete che quelle tali professioni debbano permettersi: il vostro divieto sarebbe parziale e poco logico, e il rimedio ch'io vi propongo troncherebbe il male dalla radice.

Ciò in quanto al primo e secondo articolo; verrò poi agli altri articoli i quali contengono le disposizioni da prendersi per coloro che consegnano i loro figli a gente che li conduce in terra straniera.

Il mio sistema è quello degli antichi governi, e di Parma in specie; quanto si parlerà della seconda parte della legge, allora vedremo se siano da accettarsi le proposte dell'Ufficio Centrale, o se non si debba fare qualche modificazione, massime nella parte che io credo essenzialissima, di limitare cioè il diritto di punire gli stranieri, i quali non si possono rendere responsabili di una legge che ignorano, perchè non sono obbligati a conoscerla, perchè nei loro paesi esercitano una facoltà loro concessa dal proprio e legittimo governo.

Concludo dicendo: Signori, fate pure una legge, ma non toccate l'arca santa della patria potestà: entrando per quella via, si sa dove si comincia, ma non si sa dove si finisce!

Senatore **Menabrona**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. D'ò poche parole per combattere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante. Questo emendamento non è a rigor di termini un vero emendamento della legge che ci sta sotto gli occhi, ma è piuttosto un nuovo progetto di legge; e basta leggere la dotta Relazione dell'Ufficio Centrale per persuadersi che l'emendamento del Senatore Errante è assolutamente una proposta nuova.

L'emendamento del Senatore Errante mira a che con una disposizione generale si proibiscano le professioni girovaghe indicate appunto nel suo emendamento.

Qui non istà la questione a cui si riferisce il progetto di legge; non si tratta, o Signori, di fare una legge la quale vieti determinate professioni; non si tratta di mettere mano alla legge di pubblica sicurezza, o di innovare in alcuna maniera il Codice Penale. La legge di pubblica sicurezza sarà forse sottoposta alla disamina del Parlamento, e allora il Senato vi farà tutte quelle modificazioni che crederà opportune; verrà alla discussione del Senato il nuovo progetto di Codice Penale, e allora il Senatore Errante, dottissimo criminalista quale egli è, potrà presentare tutte quelle proposte, tutte quelle modificazioni che egli crederà necessarie a completare il sistema penale. Qui di niente altro si tratta, o Signori, che di proibire un contratto infama, di proibire un contratto che fa orrore a chiunque ha sentimento non solo di padre, ma di buon cittadino; un contratto che ci disonora in faccia agli stranieri. Avete letto, o Signori, la Relazione della benemerita Società di beneficenza di Parigi: essa stessa reclamava un provvedimento per togliere questi disgraziati fanciulli alla sorte a cui li destinano padri o barbari o ignoranti; udiste la lettura di un brano della Relazione di quel benemerito cittadino che dall'America invocava anch'esso un eguale provvedimento.

Nella Camera dei Deputati vi fu su questo punto una larga discussione: la Camera unanime fece plauso agli interpellanti, e primi a far plauso furono il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'Interno. Il Senatore Cadorna, Ministro allora dell'Interno, espresse anzi parole di rigozzamento agli interpellanti, gli onorevoli Deputati Guazzoni e Oliva, i quali avevano fatto progredire la questione solo col portarla ancora una volta al giudizio pubblico. L'onorevole Cadorna in quella occasione, mostrata la insufficienza delle vigenti leggi di pubblica sicurezza e delle leggi penali ad impedire il lamentato male della tratta dei fanciulli, conveniva nella necessità di riparare a questa bisogna con un provvedimento legislativo, ed egli stesso prendeva l'impegno di presentare a tal uopo un progetto di legge d'accordo col Presidente del Consiglio, il quale aveva prima di lui parlato nello stesso senso. E il Senatore Cadorna, che era allora Ministro dell'Interno, è quello stesso il cui stupendo e commovente rapporto vi lesse nell'ultima seduta il Senatore De Falco; egli Ministro a Londra ripeté ciò che di era Ministro dell'Interno nella Camera dei Deputati; Ministro a Londra, egli fe' sentire, s'bbene lontano, la necessità di un provvedimento legislativo, di un provvedimento che egli stesso invocava davanti alla Camera dei Deputati.

Qual è il vero scopo di questa legge, o Signori?

Lo scopo di questa legge non è altro che di proibire questi contratti malaugurati che fanno i padri dei loro figli, dati per istrumenti a vilissimi mestieri.

Che importa se queste professioni girovaghe non sono per se stesse colpite dalla legge penale? I città-

dini che sono di loro diritto facciano uso a loro talento della libertà individuale che loro lascia la legge.

Ma altro è, o Signori, l'uso che fa il cittadino della libertà propria, altro è l'abuso che fa il cittadino della libertà dei propri figli che la natura, come diceva benissimo l'onorevole Senatore Errante, ha affidato alla sua affezione, ma che la legge ancora deve proteggere quando i padri non ascoltano le leggi di natura.

Questo è il vero scopo della legge, e non potevasi meglio dichiarare di quello che fece l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, quando a pagina 10 della Relazione, appunto toccando la questione che era stata sollevata da un Membro dell'Ufficio Centrale non diversa da quella che è espressa nell'emendamento dell'onorevole Errante, scriveva:

« Qui in effetti non si tratta già di regolare l'esercizio della libertà individuale, e la maggiore o minore larghezza da lasciarsi a questa; ma d'invigilare l'esercizio di questa libertà sopra gli altri, e di reprimere gli abusi di autorità e di potere sopra esseri che per difetto di età e di esperienza han bisogno di una speciale tutela e di una particolare protezione. »

Non bisogna esagerare, o Signori, i diritti che ha il padre sui propri figli; sic o per lunghi, sieno pieni questi diritti; ma quando si vede che per un sistema quasi tradotto in costume si abusa di questa patria potestà, non avrà il Legislatore non che il diritto, il dovere di frenare questo abuso?

L'ex-Ministro Cadorna, nella occasione della interpellanza a cui io accennava, mostrava appunto la necessità di porre un freno all'abuso nefando della patria potestà che si fa dai padri sopra i propri figli.

Non mi dica l'onorevole Senatore Errante che la civiltà moderna non consente di porre dei limiti alla patria potestà, che per diritto di natura compete ai genitori. Io citerò un articolo del vigente Codice Penale, l'art. 455, il quale stabilisce che: i genitori o tutori, che prasteranno i loro figli od amministrati perchè altri se ne serva come di mezzo al mendicare, saranno puniti col carcere estensibile a tre mesi, e coll'ammonizione.

Vede dunque l'onorevole Senatore Errante, che non è nuovo il sistema che la legge penale s'intrometta anche nei diritti della patria potestà, quando il padre fa di questi diritti un vituperabile abuso.

È certamente radicale il sistema da lui proposto, e quando verrà in discussione il nuovo progetto del Codice Penale, o un progetto di riforma della legge generale di pubblica sicurezza, io facilmente mi unirò a lui nel proporre che si proibiscano quelle professioni che ora egli vorrebbe colpite col suo emendamento.

Ciò che importa oggi si è di provvedere ad un'urgenza presente, ciò che importa si è di impedire un male il quale è riconosciuto e lamentato a buon dritto dalla pubblica opinione, e dalla stampa di tutti i paesi, e pel quale viene all'Italia disonore e vergogna.

Io credo che andremmo assai per le lunghe, se volessimo entrare nella discamina ampia e generale delle professioni che debbonsi o no permettere, e credo che non arriveremo ad impedire con un provvedimento opportuno il male che bisogna al più presto troncare.

Io perciò sono d'avviso che l'emendamento del Senatore Errante, sebbene possa essere opportunissimo, come disposizione di legge generale da proporsi quando verrà in esame la Legge di pubblica sicurezza od il Codice Penale, non possa oggi assolutamente porre ostacolo a che intanto si adotti il presente progetto di legge.

Io ringrazio l'onorevole Senatore De Foresta il quale, sebbene per primo, come membro della Commissione, abbia esternato il pensiero che debbano proibirsi assolutamente queste professioni girovaghe di cui parla il progetto di legge, ha però dichiarato che, sebbene sia favorevole in massima all'emendamento dell'onorevole Senatore Errante, ove questo sia respinto, appoggerà col suo voto il presente progetto di legge. E perchè, o Signori, ha egli fatto questa dichiarazione? Perchè egli stesso riconosce l'urgenza che questo progetto di legge sia votato. Io credo che l'Italia mancherebbe assolutamente al suo dovere se non sanzionasse un provvedimento il quale, come diceva, è reclamato non solo dall'opinione pubblica in Italia, ma ben anco dalla stampa pubblica di tutti i paesi.

Io perciò m'oppongo all'emendamento del Senatore Errante, e prego il Senato di volerlo respingere e di adottare il primo articolo come viene proposto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Menabrea. Io l'aveva demandata prima.

Presidente. Allora la parola spetta al Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Dopo il discorso del Senatore Chiesi dovrò essere brevissimo nel combattere l'emendamento del Senatore Errante, il quale mi sembra mutare completamente l'indole della legge ora in discussione. Il progetto del Senatore Errante costituisce una legge proibitiva di certe professioni, mentre il progetto proposto è una legge di protezione de' fanciulli.

Sarebbe veramente a desiderarsi col Senatore Errante che certe professioni immorali fossero proibite; ma troviamo una prima difficoltà nel definire queste professioni medesime, e quand'anche fossero poi definite, la loro proibizione sarebbe impossibile; bisognerebbe cambiare i costumi, le abitudini delle popolazioni. Vi sono professioni non contemplate in questa legge e certamente le più immorali, che si vorrebbero proibire invano perchè inerenti, per così dire, al nostro stato sociale. Tutto ciò adunque che si può fare è di invigilare queste professioni immorali, di sottoporle alla azione delle autorità, affinchè non ne nascano abusi.

Epperò io credo che il sistema del Senatore Er-

rante sarebbe inefficace quand'anche avesse la sanzione del Parlamento.

Come io dissi, la legge che vi è sottoposta, è una legge di protezione per fanciulli che sono venduti dai loro parenti ad esercenti professioni girovaghe, e che diventano vittime della cupidigia di quegli esseri avidi ed immorali. Que' fanciulli o soccombono per effetto de' maltrattamenti, oppure, se sopravvivono, sono educati ad ogni sorta di vizii, ed alimentano la triste schiatta de' ladri e degli assassini.

Si è parlato della patria potestà. Io non sono giureconsulto, e non mi sentirei di lottare su questo terreno coll'onorevole Senatore Errante, ma mi attengo semplicemente ai dettami del *buon senso*, di cui ogni uomo che ha un poco vissuto, non deve certo mancare.

Ora io noto che in tutti i paesi più civili vi sono leggi per regolare il lavoro dei fanciulli nelle manifatture; nessuno ha mai contestato che la promulgazione di simili leggi potesse ledere la patria potestà e non fosse ne' diritti dello Stato; eppure nessuno potrà dire che la professione di manifatturiere sia immorale, ma si è voluto punire i fanciulli contro la cupidigia dei parenti e degli speculatori. Ciò posto come potremo noi negare un simile diritto allo Stato, quell'io cioè di proibire l'abuso dell'impiego dei fanciulli nelle professioni immorali accennate nel progetto di legge?

D'altronde, la patria potestà non è sconfinata, ma ha i suoi limiti, e le idee odierne vanno sempre più restringendo questa autorità ne' limiti del giusto e dell'onesto.

Così oggi nessuno oserrebbe sostenere che in virtù della patria potestà si potessero far subire ai fanciulli quelle mutilazioni, che io chiamerò artistiche, che si praticarono sino al principio di questo secolo; similmente credo che un padre non possa vendere un suo figlio per servire di strumento in mestieri immorali.

Ma al disopra di tutti i ragionamenti che si possono fare sulla maggiore o minore estensione della patria potestà, vi è un sentimento più forte di essi, ed è l'opinione generale che insorse contro l'abuso che si fa dei fanciulli; questo sentimento si può con ragione chiamare *la voce di Dio*, che si è manifestata da ogni parte e di cui avete avuto alcuni cenni nelle dichiarazioni e nelle lettere delle quali si udì la lettura. Citerò ancora un recente articolo della *Revue des Deux Mondes*, nel quale viene nuovamente stigmatizzato l'infame traffico.

Epperò io respingo l'emendamento del Senatore Errante, perchè inattuabile, e perchè non corrisponde allo scopo della legge.

Faccio inoltre osservare che se vi è mezzo di raggiungere lo scopo che si propone il Senatore Errante col suo emendamento è quello di adottare la legge quale vi è proposta, poichè per togliere il male è meglio attaccarlo per la radice. Ora se col proibire la tratta dei fanciulli, noi togliamo lo alimento alle pro-

fessioni girovaghe, è evidente che desse potranno più facilmente cessare che con una proibizione diretta.

Do fine a queste poche osservazioni col pregare caldamente il Senato a voler respingere l'emendamento dell'onorevole Errante ed accogliere al contrario il progetto di legge dell'Ufficio Centrale quale vi è proposto.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. L'emendamento dell'onorevole Senatore Errante ha posto in chiaro le difficoltà che sono svolte in questo progetto di legge per le aggiunte e per l'estensione data al medesimo dalle proposte dell'Ufficio Centrale.

Il progetto di legge quale era stato presentato dal Ministero aveva uno scopo determinato, il quale poteva forse raggiungersi facilmente; aveva un principio onesto, un limite equo, laddove dall'Ufficio Centrale si dà al medesimo un'estensione che appunto ha fatto rilevare le contraddizioni a cui si andrebbe incontro, e che ha dato motivo all'onorevole Senatore Errante di proporre il suo emendamento.

Il progetto ministeriale non guardava alla natura delle professioni girovaghe, e non intendeva di proibire, mentre per se stesse non sono professioni illecite, perchè, se tali fossero, bisognava tenerle di mezzo con un divieto assoluto, come si è fatto dal Codice di polizia per la questua; ma il progetto ministeriale mirava ad impedire un inconveniente che si presentava all'estero, non per la natura delle professioni che si esercitavano colà, come da noi, appunto perchè non sono professioni disoneste ed immorali. Difatti non è impedito da veruna legge che vi siano saltimbanchi, solatori di corse, cantanti e suonatori ambulanti; queste professioni sono in uso dappertutto, e vengono esercitate con più o meno larghezza dalla gente povera d'ogni paese che non ha altro modo da guadagnarsi il vitto. Ma l'inconveniente è il male che si voleva impedire era che i fanciulli minori di 16 anni consegnati dai padri o tutori a mani mercenarie, ricevessero mali trattamenti in luoghi ove la polizia e le Autorità del Regno non possono vigilarli, e dove nessuno si cura di loro.

Questo inconveniente non solo era possibile che accadesse, ma era accaduto ed accadeva così spesso, che ne sono derivati gli scandali lamentati dalla Commissione e da vari onorevoli oratori.

Il male non proveniva dalle professioni che esercitavano, ma dall'abuso che commettevano per sete di guadagno conduttori dei giovani all'estero, appunto perchè erano certi di non essere frenati nè per parte dell'Autorità pubblica, nè per parte dei genitori o tutori. Erano in paese straniero non sorvegliati da chicchessia. Questo era il male che si voleva antivenire col progetto ministeriale, ed a questo scopo esso era diretto, ed io confesso che non avrei avuto difficoltà di accettare in questi termini una legge che non colpisse tali professioni, ma gli abusi e le sevizie che per occasione di esse si commettevano fuori del regno; es-

sendo altresì conveniente che il nome italiano fosse rialzato, là dove si sospettava che per l'neurazza nostra codeste inumanità a carico di misere creature si commettessero, senza che per parte nostra si facesse nulla per prevenirle.

Era quindi bene che il Governo Italiano, reso consapevole dei brutti fatti che succedono, armasse i suoi rappresentanti all'estero di una legge che sancisse divieti a carico dei nazionali, non certamente dei forestieri, perchè una legge che colpisse i forestieri all'estero sarebbe vana.

Io non dirò se la legge possa essere efficace, ma qualunque ne sia la pratica utilità, è certo che i nostri Consoli ed i nostri rappresentanti in paese straniero, quando ne sia il caso, possono presentarsi alle autorità politiche locali e dire: questa legge vige nel Regno; è manomessa da un nazionale a carico di poveri fanciulli; datemi l'ordine di farla osservare, od almeno abilitatemi a togliere i fanciulli dalle mani di questi abietti speculatori.

Se anche non riuscisse ad ottenere ciò che chiede, interessa al decoro italiano che le nostre autorità si mostrino premurite di quanto è necessario a far cessare così de' brutti mali.

Però io credo che la legge più efficace che si potesse fare in questo proposito sarebbe una legge internazionale per mezzo di un trattato che possa essere accettato anche dalle altre potenze.

Ma comunque siasi, in questi limiti la legge è accettabile in quanto che prova, se non altro, la sua sollecitudine verso una classe d'infelici creature, impedendo che si concludano all'estero.

L'Ufficio Centrale ha voluto andar più oltre, ed ha detto che bisogna altresì proibire l'affidamento di quei giovanetti agli esercenti tali professioni anche nell'interno del Regno, e vietarlo prima a carico dei genitori e tutori, poi a carico anche di coloro che prendono questi ragazzi in custodia, sotto pena addirittura del carcere e sotto pena pecuniaria di multa.

Ecco allora che sorge facilmente e logicamente il concetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Errante che è quello di dire: ma perchè volete voi punire nell'interno del Regno la consegna che il padre faccia di un suo figlio a un esercente queste professioni, quando queste sono professioni lecite? Perchè volete chiudere delle porte a un povero padre di famiglia che avrà molti figli e che non sa come guadagnare per tutti un tozzo di pane per campare la vita? Che bisogno c'è d'estendere la legge, di renderla efficace anche nel Regno? O voi avete riguardo alla natura delle professioni, e allora fate una legge che colpisca le professioni immorali per se stesse, e starà bene, poichè facendo questo divieto, andate a colpire la fonte vera dei mali deplorati non solo pei giovanetti minori di sedici anni, ma anco per gli adulti. O voi credete che questo non possa farsi perchè le professioni sono oneste, non si possono impedire, ed

allora s'intende bene che non ci sarebbe una ragione sufficiente e congrua per impedire ai padri di famiglia di avviare verso quelle i loro figli fino a sedici anni.

E io confesso che il concetto dell'onorevole Errante, e con esso dell'onorevole De Foresta, è logico, ma varia sostanzialmente il progetto della legge, perchè l'emendamento ne sovvertirebbe, per così dire, la base fondamentale; noi avremmo una legge che proibirebbe le professioni, e non impedirebbe che i giovani fossero con tutti all'estero ed esposti a quei mali trattamenti che vogliono impedire.

Non accetterei l'emendamento anco per un'altra ragione, perchè non credo sia possibile impedire nel Regno l'esercizio di tali professioni, e le leggi inutili non vanno fatte.

Ma vi è egli bisogno di mettere dei vincoli all'esercizio della patria potestà per queste date professioni dalle quali ora si vogliono allontanare i fanciulli? Ma, Signori, non crediamo *a priori* che i padri di famiglia si propongano questi contratti con quel preconcetto feroco e disumano, che giustamente fu stigmatizzato dall'onorevole Senatore Chi si. No; stiamo nel vero e nel giusto. Essi le più volte li fanno coll'idea di dare un pane a poveri disgraziati, che non hanno il mezzo di sostentare nè vigliare, perchè costretti di abbandonar la famiglia tutto quanto il giorno per guadagnare pochi soldi.

Queste tratte, come si chiamano, di fanciulli hanno luogo specialmente nelle province, nelle quali l'agricoltura non occupa ancora quel nome o di famiglie che occupar potrebbe e dovrebbe, nelle quali una parte del popolo non ha di che vivere, e deve perciò lottare nella scelta tra il mestiere del saltimbanco, del cantastorie, o del suonatore ambulante, e quello di unirsi a bande di briganti o manufregoli.

Molte cose la legge non le può fare, ma le devono fare i costumi, le riforme economiche; ed una gran parte dei paesi, nei quali si deplora il male a cui ora si vorrebbe porre riparo, sono appunto quelli, in cui le riforme economiche si fanno vieppiù desiderare, inquantochè le benefiche disposizioni delle nuove leggi, o ancor non si poterono attuare, o non hanno ancor prodotti i frutti che se ne aspettano; per cui quando noi vedremo offerto dall'agricoltura il lavoro onesto, il lavoro che dà un pane onorato, il lavoro che rialza l'intelletto, e nobilita l'uomo, allora vedremo che l'esercizio delle professioni girovaghe cesserà di per se stesso: finchè dunque non saremo in queste condizioni di fortuna, non parmi conveniente il vietare con una legge ai padri di famiglia di...

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Senatore Poggi... destinare i propri figli, a quelle professioni che loro possono procurare il pane, e fornire loro un mezzo di esistenza, senz'alcuna idea di sacrificarli; e credo abbastanza pericolosa qualsiasi disposizione in contrario, perchè vincolerebbe l'esercizio della patria potestà non per impedire un male

certo, e sicuro come quello del fanciullo che va all'estero, ma solo un male possibile, e meramente eventuale.

Ed anche nel Regno può succedere che uno speculatore avido ed ingordo strapazzi i fanciulli a lui affidati. A riparare questo raro inconveniente soccorre la presenza dei magistrati e delle autorità, che si trovano da per tutto, soccorrono gli ufficiali di pubblica sicurezza; vi è insomma la legge di pubblica sicurezza, la quale provvede abbastanza senza bisogno di fare una nuova legge. Ma convertire in delitto un'azione, la quale per un padre di famiglia miserabile ed ignorante non può essere tale; dirlo colpevole, e cacciarlo nelle carceri perchè, non avendo di che alimentare il figlio, credè di affidarlo ad un esercente una professione girovaga piuttosto che lasciarlo perire di fame o affidarlo a gente peggiore di quella dei salti bianchi, ciò non vorrei che fosse fatto, per non essere ingiusti contro le vittime della miseria.

Io dicevo che a me sembrava che la legge di pubblica sicurezza provvedesse abbastanza, perchè disponga cogli articoli 63 e 64 che se nell'interno del Regno si vedessero di questi esercenti professioni girovaghe aver con sé dei fanciulli che non sono loro figli, possono le Autorità di pubblica sicurezza chiedere la esibizione dei documenti comprovanti il permesso del padre di famiglia; vale a dire, se loro sono stati consegnati dai medesimi. Se non hanno questi documenti, esse possono loro ritirarli; di più è anche provvisto che se i ragazzi sono maltrattati, debbono immediatamente intervenire e toglierli ai conduttori; sicchè anche il possibile danno per l'interno del Regno è removedo.

Perciò io concludo che se si volesse essere logici, bisognerebbe piuttosto accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Errante, vale a dire proibire le professioni girovaghe come immorali; ma se queste non si credono immorali, il creare con nuove disposizioni un delitto a carico dei padri di famiglia che consegnano a costesti girovaghi i proprii figli, e quindi esporti ad andare in carcere, oltre ad offendere il principio della patria potestà, si accresce miseria all'adulto, e si pretende a moralizzare il popolo con le disposizioni del Codice Penale. Abbiamo la legge di Pubblica Sicurezza, la quale fino dal 1866 è estesa a tutto il Regno, e non ho sentito che alcuno abbia citato esempi della sua insufficienza; perchè farne un'altra più grave, quando questa basti?

Sono d'accordo che la legge si faccia per l'estero, comunque possa riuscir vana, perchè i fanciulli non hanno là nessun protettore; ma non si peggiori la condizione dei padri di famiglia nell'interno del Regno, perchè questi, pressati dal bisogno ed incuranti di perdere la patria potestà, si vedranno esposti al pericolo di andare in carcere, e i figli che saranno loro restituiti, risentiranno dalla stessa legge che voi fate un danno non minore, perchè si troveranno per qualche

tempo mancanti del padre e del pane. Riflettete, o Signori, alle conseguenze di queste disposizioni.

Presidente. La parola è al Senatore Errante.

Senatore Errante. Risponderò brevemente ai dubbi che si sono mossi dai miei oppositori.

Dirò anzitutto che il Senatore Poggi ha spiegato in parte le mie idee e giustificato il mio emendamento, avendo dichiarato che ove si voglia essere logici, bisogna fare una legge secondo la mia proposta; però non crede che una legge sia necessaria. Se noi ci atteniamo ai limiti della proposta fatta dal Ministero, i due nuovi articoli che si discutono, riescono inutili e insieme ai due articoli il mio emendamento; però ove si voglia aggiungere tutto ciò che non era nel progetto del Ministero, allora anch'io ho diritto di fare il mio emendamento.

E qui rispondo alle difficoltà che mi faceva l'onorevole Senatore Chiesi. Egli disse: col vostro sistema voi mutate il concetto della legge.

Ma come intende l'onorevole Senatore Chiesi che si muti il concetto d'una legge?

Se dite che è un rimedio più logico e più radicale, ne convengo; ma non per questo si cambia lo scopo della legge.

Come Senatore, ed innanzi al Senato, mi è lecito proporre qualunque emendamento che abbia lo stesso fine; in conseguenza reputo nel mio diritto il poter fare questa proposta.

Mi si dice che io mutò il concetto stabilito dall'Ufficio Centrale; ma allora io direi che l'Ufficio Centrale erredette anch'esso il suo mandato, poichè compilò due articoli del tutto nuovi, di cui non ci era germe di sorta nel progetto Ministeriale.

Ora, se l'Ufficio Centrale si è creduto in diritto di avere in mira anche la condizione in cui si trovano i fanciulli nell'interno, oltre a quella in cui versano all'estero, ebbene, trattandosi di cosa nuova, creata dall'Ufficio Centrale, è ben giusto che su questa materia possa esprimere il mio concetto.

Bramerei, o Signori, che s'intendessero, innanzi tutto, in quanto all'efficacia del linguaggio della legge.

Mi si è detto: si vogliono proibire contratti infami.

Riplico, mi parlate di contratti infami; ma il Codice Civile ci ha provveduto, dichiarando nulli tutti i contratti a causa illcita.

E qui rispondo all'appunto assai più rilevante che mi faceva l'onorevole Senatore Menabrea.

I padri, diceva egli, non hanno un diritto maggiore di quello che spetta agli altri cittadini, e se gli altri cittadini non hanno questo tal diritto, molto meno lo ha il padre.

Tuttociò va a maraviglia; ed è per questo che non dovete togliere ai padri quei diritti che sono inerenti alla sua potestà.

Non potete dir loro: quello che è permesso a tutti gli altri cittadini, è proibito a voi soltanto; allora veramente violate i diritti della patria potestà, e rendete

la condizione dei padri di famiglia peggiore d'ogni altra.

Si è detto e si è ripetuto che questa legge riesce molto difficile per la enumerazione dei mestieri girovaghi che si vogliono vietare.

Ma sono io il primo che ho dato quest'esempio?

L'articolo dell'Ufficio Centrale è più lungo del mio nella enumerazione dei mestieri girovaghi, che fa suo malgrado, trascinato a ciò dalla forza irresistibile delle cose.

Siete voi che per necessità logica doveste entrare in quella enumerazione da cui abborrite, e ci siete entrati pur protestando e disdicendo l'opera vostra!

L'onorevole Senatore Chiesi citava l'articolo del Codice Penale, che vieta ai padri di far mendicare i propri figli.

L'onorevole Senatore Chiesi sa meglio di me che lo accattonaggio è proibito: si puniscono quindi i genitori che permettono ai figli l'esercizio di cosa vietata dalla legge. Ma venirci a dire che il mestiere è lecito, e che i padri non possono farlo esercitare ai loro figli, è quello che non vorrei e che non potrei mai consentire.

In breve, o Signori, se pure volete talune disposizioni per ciò che riguarda l'esercizio di professioni girovaghe all'estero, rimane la seconda parte del progetto che comincia dall'articolo 3. Ma se altri opina che bisogna fare qualche cosa anche per l'interno, perchè finora non si è fatto nulla, malgrado che tutti i Governi non abbiano creduto doversi far nulla, perchè ritengono che se l'indole del contratto è infame, il contratto civilmente non esiste, agite pure in conformità a' principi giuridici: bisogna dunque scegliere fra i due sistemi. Volete una legge più efficace o radicale? Adottate il mio progetto. Ne volete far senza? Allora si tolga via i due primi articoli proposti dall'Ufficio Centrale, e io in allora, ma allora soltanto, ritirerò ben volentieri il mio emendamento.

Presidente La parola è al signor Senatore Gallotti.

Senatore **Gallotti**. Signori; è antica sentenza consentita da tutti, che raramente le verità nascono se non dopo molti dubbi; e che le discussioni giovano più di qualsiasi altra cosa a dileguare gli errori, a mettere in piena luce la verità; per cui non deve dispiacere all'onorevole Senatore Poggi, della cui amicizia mi onoro e della cui dottrina ho tanta stima, se io impredo a combattere ciò che egli ha detto.

Parmi che egli, (e questo prova, se non altro, l'attenzione che io metto ad ascoltare le sue parole), parmi, diceva, abbia detto che a lui sembra quasi impossibile che un padre, dimenticando quell'amore che natura scolpisce nel cuore degli uomini, cercasse invece del bene, il male del proprio figlio. Ma, o Signori, la storia dell'umanità non è forse la storia delle colpe e degli errori degli uomini? Se noi rammentiamo i fatti che accadono giornalmente, non sono essi piuttosto contro che in favore dell'umanità?

Quindi non dobbiamo meravigliarci se anche, o forse più che altrove, in quelle terre sventurate che taluno ha voluto chiamare terre di bri anti e di mantengoli, terre dove forse l'incivilimento non è ancora giunto al segno, ma a cui ho fede tra poco giungerà, terre però dove la pianta, che si chiama uomo, nasce gigante, in quelle terre, o Signori, si commettono queste colpe: e volete voi che niente faccia la legge per impedirle? Se nessuno avesse proposto di adottar qualche legge ad impedire questi turpi fatti, avrei voluto io avere questo onore. Ma quando il Governo ha proposto una legge, dovesse pure essere una legge non interamente efficace, non crederò mai che il Senato Italiano la vorrà respingere. L'accetterà almeno per dire all'Europa che noi facciamo quanto possiamo per impedire questo traffico, che fa vergogna all'Italia, che ci disonora.

Io voglio, o Signori, almeno che quando viaggio per gli altri Stati d'Europa, quando si veggono quei fatti di cui taluni sono stati accennati, e che accadono a migliaia, quando i Francesi, quando gli Inglesi mi diranno: Signore, queste cose si fanno dai vostri concittadini; vorrei poter rispondere: l'Italia ha fatto tutto quello che poteva per impedirle. Io mi vergognerei di essere italiano, se dovessi dire: si è proposta, e il Senato Italiano non ha voluto accettarla, una legge per reprimere abusi che disonorano, per venire in aiuto di vittime tratte barbaramente al sacrificio. Io non parlo di cose legali, ne sono ignorante, e sono troppo dotti gli onorevoli Colleghi contro ai quali io ho preso la parola.

Senatore **Chiesi**. Non entrero nuovamente nella questione: lascio alla eloquente parola dell'onorevole Senatore De Fales il confutare gli onorevoli opposenti. Non posso però lasciare senza risposta una osservazione fatta dall'onorevole Poggi.

Egli vi diceva: le leggi di pubblica sicurezza ora vigenti bastano ad impedire i mali a cui vogliamo porre riparo col presente progetto di legge.

E soggiungeva: non ho sentito alcuno dichiarare che questa legge sia insufficiente.

Duolmi non avere dichiarato prima che la vigente legge di pubblica sicurezza è al tutto insufficiente allo scopo a cui miriamo; non ostante ringrazio l'onorevole Senatore Poggi di aver rilevato questa mia omissione, perchè io posso molto meglio che con le deboli mie parole soddisfare al suo desiderio con quelle che proferta l'onorevole Senatore Cadorna allora quando era Ministro dell'Interno, e l'autorità sua, massime in quei momenti in cui aveva la pubblica sicurezza sotto la sua direzione, ha certamente un gran peso. Nell'occasione dell'interpellanza del Deputato Guerzeni alla Camera elettiva l'onorevole ex-Presidente del Consiglio, Senatore Menabrea rispondeva che il male della tratta dipendeva da diverse ragioni, e specialmente dall'insufficienza delle leggi vigenti. E il Senatore Cadorna, rispondendo anch'esso alla sua volta all'interpellante, si esprimeva in questi termini:

« Ciò che più importa per far cessare questo vituperabile traffico è di poter colpire l'atto col quale esso è iniziato, cioè il contratto tra il padre e l'impresario. Or bene, a questo riguardo, io debbo, mio malgrado, dichiarare che la legislazione nostra è insufficiente, e che per quanta energia ponga il Governo ad impedire questo male, un'opera veramente efficace egli non la potrà mai fare allo stato attuale della nostra legislazione.... Io non dubito di affermare (sono sempre parole del Senatore Cadorna, allora Ministro dell'Interno) che è assolutamente necessario, se si vuol giungere ad un utile risultato, l'introdurre qua che disposizione nuova nella nostra legislazione, la quale colpisca l'origine stessa del male, cioè il contratto di locazione dell'opera dei fanciulli in certi determinati casi, dichiarandolo nullo civilmente, e qualificandolo come reato. »

Io spero che l'onorevole Senatore Poggi non potrà più dire di non aver mai...

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Chiesi... udito accennare alla insufficienza delle vigenti leggi ad impedire il male, al quale si vuol porre riparo coll'attuale progetto di legge.

Presidente. Ha la parola il Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Risponderò all'onorevole Senatore Chiesi che la citazione da lui fatta mi conferma sempre più nella mia opinione, che nell'interno cioè del Regno siano sufficienti le leggi di pubblica sicurezza. Le parole dell'onorevole Senatore Cadorna erano relative ai mali che si lamentano all'estero; argomento appunto della interpellanza rammentata dall'onorevole Senatore Chiesi. Il Senatore Cadorna diceva che non abbiamo leggi perchè le nostre nulla valevano per l'estero, e la legge da lui invocata è quella appunto proposta in allora dal Presidente del Consiglio, Senatore Menabrea.

Quanto poi ad andare a colpire il contratto nella sua origine, farò osservare al senatore Chiesi come anche all'onorevole Senatore Gallotti, che gli affidamenti che si fanno dai padri di famiglia dei loro figli a terze persone possono essere di più generi, cioè ad impresari di professioni girovaghe, ed anco a stallieri, osti, locandieri e barocciati. Sono tutti questi affidamenti che si fanno a patto di averne il mantenimento dei figliuoli ed un piccolo salario.

Ciò accade dovunque, nè si può dire che tutti questi contratti sieno infami, poichè in questo caso converrebbe chiamare snaturati tutti i padri di famiglia che, trovandosi in condizioni miserabili, allontanano da sé i propri figli in età puerile e gli affidano a terzi che promettono di alimentarli, purchè lavorino.

Io per verità credo che neppure nelle provincie dove esiste il brigantaggio vi siano padri per sistema snaturati; ad ogni modo sono queste eccezioni rare, rarissime, per le quali bastano le leggi esistenti.

Non abbiamo però nel Regno precedenti che dimostrino l'insufficienza delle medesime; e la legge proposta in origine dal Ministro Menabrea era l'arme con

cui si voleva combattere il male all'estero, e in quei termini, io l'accetto: più in là non posso andare, perchè col progetto della Commissione colpirei una gran classe di sventurati ai quali non dev'essere ascritto a delitto un fatto necessitato dalla miseria.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Io non ho inteso di parlar male delle provincie alle quali mi glorio di appartenere, sebbene io non abbia la mania di campanile. Non dico che i padri di famiglia nelle provincie meridionali sieno snaturati, solo ho inteso ripetere quello che l'onorevole Senatore Poggi ha detto, cioè che questo mercato esiste là dove è il brigantaggio, dove esiste il mantengolismo (ai sia permessa questa parola poco italiana).

Ed io ho risposto, che se pur ciò fosse vero la pianta uomo in quelle terre nasce gigante, e dippiù che i padri snaturati sono dappertutto; ho detto finalmente che la storia dell'umanità è la storia delle colpe e degli errori degli uomini.

Ora, quando così mi espressi, io non intendeva parlare esclusivamente delle provincie napoletane alle quali appartengo, e me ne glorio.

Mi pare poi di avere inteso dire che la legge dichiara nulli taluni contratti, e credo che noi non ci consentiamo di annullarli, ma vogliamo di più punirne gli autori.

Senatore De Falco Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco Relatore. Dovendo rispondere a parecchie obiezioni che sono state fatte, e che in certo modo hanno rimesso in discussione tutta la legge, chiederei che venissero più chiaramente formulate.

Pregherei perciò l'onorevole Senatore Poggi a chiarire un po' meglio il suo concetto, presentando, se lo crede, un opportuno emendamento, per poterlo con più precisione esaminare.

Vuole egli la legge come la propone l'onorevole Errante? In questo caso io avrò discusso la sua proposta esaminando l'emendamento dell'onorevole Errante.

Vuole per avventura che siano tolti dal progetto di legge gli articoli 1 e 2? Ed allora occorrerà che io risponda prima all'onorevole Errante, che vorrebbe la legge più larga e più estesa, e quando il Senato avrà votato sull'emendamento Errante, allora, se questo viene respinto, potrà essere il caso di esaminare l'emendamento dell'onorevole Poggi, col quale pare volesse eliminati dalla legge il primo e secondo articolo. Senza queste determinazioni mi sarebbe difficile seguire tutta la lunga serie delle difficoltà proposte, colle quali si vorrebbe da alcuni dare alla legge proporzioni ancor più grandi, da altri restringerla in confini più angusti.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ho già detto che non appoggio l'emendamento del Senatore Errante, e ne ho date le

ragioni; perchè cambia totalmente il principio della legge, e comanda una cosa insequibile. Ho detto altresì che non accetto le innovazioni dell'Ufficio Centrale perchè non necessarie, anzi dannose.

Io non propongo emendamento di sorta, ma sto al progetto ministeriale.

Senatore **De Falco Relatore**. Dunque propone la soppressione dei due primi articoli.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola...

Senatore **De Falco Relatore**. Io non abuserò lungamente della sofferenza del Senato, tra perchè l'ora è tarda, e perchè le mie condizioni di salute, non mi permetterebbero di fare un lungo discorso. Mi limiterò a poche dichiarazioni.

La prima è rivolta al mio onorevole collega Senatore De Foresta. Io lo ringrazio delle benevoli parole che disse a mio riguardo. Credo nel tempo stesso che egli abbia potuto vedere come io compii fedelmente il mio mandato riferendo nella Relazione e dichiarando nell'altra tornata al Senato la sua proposta e le gravi ragioni colle quali egli l'appoggiava; ho poi svolte le ragioni per le quali la maggioranza dell'Ufficio Centrale non credeva di potere accettare il concetto dell'onorevole De Foresta, e siccome egli non ha oggi aggiunto altri argomenti a quelli che aveva prima esposti, e che io mi trovo aver già discorsi; ed ha anzi dichiarato che avrebbe votata la legge secondo il progetto della maggioranza dell'Ufficio Centrale, qualora l'emendamento dell'onorevole Errante non fosse accolto, così io non ho nulla da aggiungere a questo riguardo.

Quanto all'onorevole Senatore Errante, io potrei dire innanzi tutto che il suo emendamento, le ragioni che lo sostengono e gli argomenti che lo combattono, è tutta materia che fu già trattata nell'altra tornata del Senato. Imperocchè nel resoconto ufficiale della tornata del 9 maggio io leggo registrato l'emendamento dell'onorevole Errante, col quale vorrebbe che per regola generale si vietassero le professioni girovaghe dei saltimbanchi, ciurmatori, ciarlatani, saltatori di corde, indovini, spiegatori di sogni e questuranti di ogni specie, da chiunque esercitate, individui di età maggiore o minore che sieno.

Dopo la proposta di questo emendamento, leggo notato che il signor Presidente domandò se era appoggiato, e lo fu. Nè qui rimasero le cose, poichè l'onorevole Errante con un dotto e lungo discorso sostenne l'emendamento stesso; ed io risposi sottoponendo al Senato due osservazioni per le quali non parevami accettabile. La prima, circa la parte dell'emendamento, con cui volevasi estendere il divieto delle professioni girovaghe a tutte le persone anche di età maggiore, facendo notare che con ciò si usciva dallo scopo e dal concetto speciale della presente legge, e si potevano suscitare difficoltà e questioni di ardua soluzione, le quali non era pel momento necessario, nè opportuno promuovere. L'altra, circa la soppressione delle parole *suonatori e cantanti ambulanti ed espositori d'animali*, notando

che siccome fra le professioni girovaghe, quelle di *suonatori e cantanti ambulanti, ed espositori di animali* son quelle nelle quali vengono più ordinariamente adoprati i fanciulli, alla cui sorte si vuol provvedere, così togliere queste professioni girovaghe dal novero di quelle che s'intende vietare, sarebbe togliere utilità ed applicazione alla legge.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, certo con più autorità della mia, sostiene la medesima tesi. E con dottrina per avventura maggiore svolge le ragioni per le quali il Ministero non credeva accettare nè la prima, nè la seconda parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante; aggiungendo che accoglieva soltanto la soppressione della parola *simili*, che vi era nell'articolo della Commissione, come quella che essendo troppo generale ed indeterminata, avrebbe potuto in una legge penale cagionare delle ambiguità e destare dei dubbi. Parve quindi a me che la discussione sopra questa questione fosse esaurita.

E in verità dovendo ritornare nuovamente sulla medesima io non potrei che ripetere le cose da me già tante volte dette: dette nella Relazione; dette la prima volta che ebbi l'onore di rispondere all'orazione dell'onorevole Errante alla discussione generale della legge; dette una terza volta quando si discusse questo medesimo emendamento. Non vorrei perciò abusare lungamente del tempo e della sofferenza del Senato per ripetere una quarta volta le stesse cose e gli stessi argomenti. Mi limiterò quindi a qualche breve e semplicissima osservazione.

L'onorevole Senatore Errante ha cominciato dal dire che dei sei obbiett che svolge dapprima contro il presente progetto di legge, si fermava principalmente a due: a quello di essere la presente legge poco previdente e troppo limitata; non vietar essa, come pure avrebbe dovuto per regola generale l'esercizio delle professioni girovaghe; vietarle poi per i fanciulli offendendo il drato santissimo della patria potestà, che è fra quelli che meritano maggiore protezione e maggiore garanzia dalla legge; ed a quello di essere la presente legge affatto inapplicabile, soprattutto all'estero e fuori le frontiere dello Stato. Riservandosi però di svolgere le ragioni che concernono questa seconda parte della questione, si è fatto coll'emendamento proposto a propugnar la sua prima e più radicale obbiezione.

Io seguirò il suo esempio, rimetterò la seconda questione al momento che verrà in discussione l'art. 4 del progetto. Mi fermerò per pochi momenti alla prima proposizione. Che cosa dice a questo proposito l'onorevole Errante? Egli dice che talune professioni girovaghe contengono i germi del mal costume e della frode: definite adunque bene queste professioni, e fate un articolo col quale le proibite per tutti gl'individui; quest'articolo io l'accetto. Ma se per contrario fate un articolo col quale proibite l'esercizio delle professioni girovaghe solamente per i fanciulli, io lo respingo

perchè credo che in questo modo voi violate il diritto santissimo della patria potestà. — Ma io domando innanzi tutto: Non vi ha egli una specie di contraddizione in questa proposta? Voi accettate un articolo che, per regola generale, vieta l'esercizio di talune professioni, le quali, a vostro senso, hanno un carattere, se non certo, almeno dubbio, d'immoralità; e poi vi rifiutate ad accettare il medesimo concetto, quando non riguarda tutti i cittadini, gl'individui di età maggiore i quali possono pur regolarsi col loro discernimento ed il loro criterio per evitarne i danni ed i pericoli; e si circoscrive semplicemente a vietare l'esercizio di queste stesse professioni per i fanciulli e per i minori, per i quali possono riuscire (e l'esperienza ha dimostrato che col fatto riescono) assai più pericolose ed immorali?

Come! avete tanta paura di ledere in questo caso la patria potestà, e non avreste paura di ledere nel primo il principio ancor più importante della libertà dell'individuo e della libertà del lavoro? Vi commuove tanto l'animo il dubbio di poter intervenire nelle relazioni di famiglia, di poter regolare l'esercizio della patria potestà e della tutela rispetto ai minori; e non avreste scrupolo d'intervenire nell'esercizio della libertà individuale in cose che l'individuo medesimo risguardano, e d'imporre impedimenti e freni alla libertà del lavoro e dell'industria, ed all'esercizio di professioni che, comunque non del tutto commendevoli, non hanno almeno per gl'individui maggiori un carattere spiccato d'immoralità e di mal costume da esigere un generale divieto, ed una generale proibizione? Siete così teneri della patria potestà, e lo sarete meno della libertà dell'individuo? E non è più logico, più legale, dirò, più umano, lasciare maggiore ampiezza a questa, sotto la responsabilità dell'individuo che è capace di disporre intelligentemente di sè e delle sue azioni; e circoscrivere in più giusti e previdenti confini l'esercizio della prima, rispetto ad esseri che per mancanza di pieno discernimento e vigore hanno bisogno di una particolare cura e di una speciale protezione?

Fatte queste osservazioni generali, io credo che due problemi possano chiamarsi ad esame. Il primo se sia utile introdurre in questa legge un articolo generale che vieti onniamente l'esercizio di alcune professioni. Il secondo, se, non scritto questo divieto generale, vi sia veramente lesione del diritto della patria potestà nel proibire, che i padri traffichino i loro figli prestandoli o concedendoli a speculatori, perchè li adoperino in queste professioni, ai fanciulli specialmente funeste; e che costoro, in virtù di questi inumani contratti, usino cotesti fanciulli nell'esercizio di siffatte professioni, che ad essi in singolar modo riescono moralmente e fisicamente dannose.

Quanto alla prima questione, io ripeterò per la terza volta quello che è già stato splendidamente ricordato dagli onorevoli Senatori Chiesi e Menabrea. La legge

che discutiamo, non è una legge di sicurezza pubblica, nè è rivolta a definire quali professioni devono essere vietate, quali mestieri possano, o no, essere esercitati, e con quali guarentigie e quali cautele. Questa legge ha un altro scopo, più limitato, più ristretto; quello di vietare che dei fanciulli si adoperino nell'esercizio di mestieri, i quali se pure non offendono assolutamente ed in tutti i casi la morale ed il buon costume, pure l'esperienza ha dimostrato che riescono loro moralmente pericolosi, fisicamente dannevoli: moralmente pericolosi, perchè li sottraggono all'istruzione ed al lavoro; li avviano a una vita di mendicazione e di vagabondaggio; ed in una età ancora tenera ed inesperta, li abituano allo spettacolo del vizio e della immoralità; li espongono alle tentazioni della miseria, alle seduzioni della malvagità, all'abbiezione di una crudele servitù, e sovente li lasciano in preda al disonore sulla via del delitto: fisicamente dannosi, perchè li assoggettano a speculatori tristissimi ed inumani, i quali li adoperano, come ulisti, con ogni maniera di violenze, di privazioni, di sevizie, siccome strumenti di guadagni più o meno leciti, o più o meno turpi. Ora se questo è l'obbietto della presente legge, qual bisogno vi è d'introdurre nella medesima una disposizione generale, la quale concerna il divieto o meno dell'esercizio di certe professioni, di certe arti, di certi mestieri da parte di coloro che sono di età maggiore, i quali possono, se non altro, conoscerne meglio e schivarne i pericoli? Ed io domando: crede egli, l'onorevole Senatore Errante, che una legge di questo genere sia di così facile fattura? Crede egli che effettivamente sia facil cosa definire *a priori* le arti e i mestieri che vogliono esser proibiti per regola generale, da quelli che, comunque non commendevoli, e talvolta nemmeno moralissimi, vengono nonpertanto, per inesorabili necessità sociali, tollerati, o tutt'al più assoggettati a regole e precauzioni di sicurezza pubblica?

Diceva bene or ora l'onorevole Menabrea: sventuratamente nelle società civili vi sono parecchie infermità morali che il Governo ha l'obbligo di curare, di temperare, di prevenire; ma non tutte possono essere curate e sanate col carcere e coi tribunali. E non si è costretti a tollerare cose che sono anche più biasimevoli dei mestieri di cantante ambulante, di bagattelliere o saltimbanco; il quale, secondo i versi del Giusti citati dall'onorevole Errante, non fa talvolta che nascondere il dolore sotto una finta illirità, e fremendo in cuore far ridere la folla? Ora credete Voi che sia facil cosa determinare in una legge i mestieri girovaghi che si vuol permettere e quelli che s'intende, per regola generale, vietare? — Per me credo che sia questa difficilissima opera, la quale potrebbe suscitare gravi questioni, che non è necessario di presente affrontare; poichè pel momento vi ha, per qualcuno di questi mestieri più pericolosi e più immorali, il codice penale che vi provvede con speciali disposizioni; per altri, meno pericolosi e meno biasimevoli, vi ha la legge

di sicurezza pubblica del 1865, che ne assoggetta l'esercizio a certe determinate garantìe.

La civiltà ed i costumi, io spero, faranno il resto; nè forse trascorrerà lunghissimo tempo che scompariranno affatto questi girovaghi mestieri, frutto dell'ignoranza, dell'ignavia e dell'infingardaggine.

Si circoscrivano perciò la legge presente al subbietto speciale di essa; a quello, cioè, d'impedire che nuovi fanciulli vengano incamminati per questa via abietta, per essi più che per altri pericolosa, col proibire ai padri ed ai tutori di venderli o locarli perchè sieno adoprati in queste professioni che sono la maschera della mendicazione e del vagabondaggio; e col proibire a chiunque di tenere presso di sè cotesti fanciulli nell'esercizio di questi indecorosi mestieri. Noi avremo fatto così un gran passo.

E ripeterò quello che è stato con molta sagacia osservato dall'onorevole Senatore Menabrea: se volete veramente sbandire e distruggere questi abietti ed ignavi mestieri di ciurmatori, saltimbanchi, saltatori di corde, suonatori e cantanti ambulanti, mestieri di altri tempi e di altri costumi, rimasti come un anacronismo fra la presente civiltà, cominciate dal proibirne l'esercizio per i fanciulli: avrete così indirettamente tolto i mezzi come possano quei mestieri mantenersi e fruttare pel presente, reclutarsi e perpetuarsi per l'avvenire.

Ma è egli poi vero che non proibendosi queste professioni girovaghe, rispetto ai maggiori, non si può proibirle rispetto ai fanciulli se non violando i diritti della patria potestà? In verità, mi perdoni l'onorevole Senatore Errante, se io credo che egli, giureconsulto eminente nel diritto civile e nel diritto penale, abbia nell'animo suo gentile ben altra convinzione intorno alla natura ed ai doveri della patria potestà di quello che le sue parole potrebbero far credere: secondo queste parrebbe che i padri avessero un diritto assoluto e sconfinato sulla persona e sull'avvenire dei figliuoli. Ma ben altro, egli lo sa, è la natura della patria potestà secondo i principii cristiani della moderna civiltà, già divenuti legge positiva in tutte le legislazioni civili, e tra queste nel nostro Codice. La patria potestà è sì un diritto per i padri, ma lo è perchè impone degli obblighi e de' doveri gravissimi; e primi fra questi quelli di nutrire, educare ed istruire i figliuoli.

Ora, io domando all'onorevole Senatore Errante: adempie il padre questi suoi doveri, quando, invece di educare i figli al lavoro, che se non altro è la legge di tutti, li incammina per una vita che è la rinnegazione dell'utile lavoro, e la maschera dell'accattaggine? Adempie egli quei santi doveri, quando invece di istruire il figliuolo secondo le condizioni della civiltà e del suo stato, intende a farne un saltimbanco, un suonatore girovago, un saltatore di corde e cose simili? Adempie egli, il padre, que' gravi doveri, quando, cosa ancor peggiore, vende, affitta, mercanteggia questi poveri figli, confidandoli a speculatori inumani, che li conducono

di paese in paese esercitando quegli abietti mestieri, ed assoggettandoli a quelle privazioni, e a quelle durezza di cui avete udite tante e sì svariate testimonianze? Adempie egli il padre all'imprescindibile dovere della educazione e dell'istruzione del figliuolo, dovere che Dio gli ha scolpito nell'animo e che la legge gli prescrive, quando lo espone a quella vita di degradazione morale che è rivelata dai tanti documenti che avete udito leggere?

E qui io debbo una parola di ringraziamento all'onorevole Senatore Conforti per avermi, appena giunto in Senato, mostrato un articolo sopra questo argomento pubblicato nel fascicolo del 1 maggio 1870 della *Revue des Deux Mondes*, che è quello del quale ha or ora fatto parola l'onorevole Menabrea.

Questo articolo del signor Du Camp sotto il titolo *De la mendicité à Paris*, è un eloquente appendice alla relazione della Società di beneficenza di Parigi, al rapporto di Nuova York, alle relazioni del Ministro Cadorna, ed agli altri documenti ricordati dall'onorevole Senatore Chiesi; e dipinge con colori ancor più vivi le misere condizioni morali e materiali cui sono ridotti questi poveri fanciulli, per opera degli ingordi ed inumani speculatori che li adoprano nell'esercizio di quei pericolosi mestieri.

Io leggerei volentieri dei brani di questo articolo se l'orologio non mi avvisasse che l'ora è molto inoltrata; ma mi riservo farlo altra volta, se mai occorrerà, non meno per richiamare su di essi l'attenzione del Senato, che nella speranza che la notizia di quegli strazi, di quella degradazione e di quelle sofferenze, possa far meglio conoscere all'universale la miserevole sorte riservata a quei meschini giovanetti, che si lasciano affidati alla balia di avidi speculatori, i quali lucrando dapprima sulle loro fatiche, gli abbandonano di poi sulla via della miseria, del disonore e del delitto, e possa impedire che si trovino ancora padri in questa o quella provincia del Regno (chè il male non è stato soltanto nelle province napoletane, come si è voluto asserire; ma in tutte, nelle parmensi, nelle liguri, nelle sabaude, nelle lombarde), i quali, per vane speranze o crudeli illusioni, si prestino al terribile mercato.

Dirò questo soltanto, che nell'indicato articolo si legge esservi a Londra uno di questi speculatori, chiamato il *Cieco*, il quale dal tristo mestiere ha tratto una fortuna di oltre 200,000 franchi lucrati sulle lagrime e gli stenti di questi sventurati!

Ma diceva l'onorevole Senatore Errante: questi doveri della educazione e della istruzione de' figli sono doveri civili; le disposizioni che li ingiungono sono scritte nel Codice civile; or voi vorreste trasportarle nel Codice penale: ma non tutti i doveri civili sono o possono essere soggetti a sanzioni penali. Così, per esempio, diceva egli: nel Codice civile sta scritto che il marito deve assistenza e protezione alla moglie; e ciò non pertanto dell'inadempimento di questo dovere non ne fate un delitto. Del pari nel Codice stesso sta scritto

che il padre deve nutrire, educare ed istruire i figliuoli; ora, perchè dello inadempimento di questo dovere volete farne un delitto? Guai a quella società che non avesse che il Codice penale, o nella quale fosse mestieri raccomandare a sanzioni penali tutte le disposizioni del dritto civile!

L'onorevole Errante è però troppo dotto per non sapere che le disposizioni del Codice civile divengono materia del Codice penale, appunto quando l'esperienza dimostra che la sanzione civile non basta a garantire il diritto ed a prevenirne la violazione; quando il male diventa così grave, che la sola sanzione civile non è sufficiente a impedirlo. Così il dolo, la violenza, la simulazione sono materia del Codice civile, e nella maggior parte de' casi si limitano soltanto a viziare il consenso ed annullare il contratto. Ma se il dolo diventa raggiro fraudolento, se la violenza comprende una offesa alla persona, se la simulazione prende il carattere di falsità, interviene il Codice penale, e proteggendo egualmente il diritto, ne assoggetta a maggiori responsabilità ed a maggiori pene i violatori.

Ora, la educazione e la istruzione de' figliuoli sono senza dubbio de' doveri civili, scritti nel Codice civile, e raccomandati dalle sue disposizioni. Io non so se ciò basti; per me vorrei che la legge con una sanzione qualunque, non fosse altro che con la perdita di alcuni diritti della patria potestà, rendesse obbligatoria per i padri la educazione e l'istruzione dei figli, come in qualche luogo si è fatto. Ma quando i padri si servono della loro autorità non per educare, ma a pervertire i figli, non per metterli in grado di procurarsi un onesto collocamento, ma per avviarli alla degradazione morale ed a sofferenze gravissime, che cosa deve fare il legislatore? Due cose; dapprima procurare con mezzi preventivi d'impedire e di evitare il male; poi quando la esperienza ha dimostrato che i mezzi preventivi non bastano, ricorrere all'*ultima ratio*, che è la legge penale: proibire cioè sotto una sanzione penale il fatto che viola ad un tempo l'adempimento di un dovere, e produce un male sociale assai grave, il quale non può essere altrimenti prevenuto nè evitato che la mercè di una sanzione penale.

Ora, nel caso nostro, la storia de' mezzi preventivi adoperti ad impedire il male che deploriamo, e prima e dopo la riunione dell'Italia, dimostra che essi non sono riusciti allo scopo, e che per l'opposto la facoltà concessa ai genitori o tutori di consentire la consegna dei loro minori agli esercenti professioni girovaghe, e di affidarne loro la custodia e l'impiego, ben lungi dal diminuire il male, gli abbia servito di facilitazione.

L'onorevole Senatore Menabrea nella dotta relazione che precede il progetto di legge fa una lunga enumerazione di questi mezzi usati con vigore ed intelligenza e dal Ministro dell'Interno, e dal Ministro degli Esteri, e dichiara che essi sono stati affatto inefficaci.

La dichiarazione stessa, con parole ancor più energegiche e recise che poco fa ha lette l'onorevole

Chiesi, fu fatta nell'altro ramo del Parlamento, dall'onorevole Cadorna, allora Ministro degli affari interni, il quale pel suo ufficio aveva dovuto più che ogni altro studiare l'ardua questione.

Ora, quando un male che tutti riconoscono, esiste, ed i mezzi preventivi non sono riusciti a diminuirlo, quale altro mezzo rimane a toglierlo se non quello di ricorrere alle sanzioni penali?

Ha detto l'onorevole Senatore Errante che noi abbiamo invocato l'esempio dell'Inghilterra, la quale non solo regola il lavoro dei fanciulli, ma assoggetta ad alcune pene i padri e i manifatturieri che sottopongono i fanciulli e i giovanetti a maggiori ore di lavoro di quelle loro consentite dalla legge; ed ha soggiunto, che invocare degli esempi, non è risolvere la questione tanto più che la materia delle due leggi è diversa. — Comprendo che gli esempi non bastano a risolvere le questioni: *rationibus, non exemplis judicandum est*; ma nessuno vorrà negare che gli esempi delle grandi nazioni vogliono essere di qualche peso per quelle che camminano la stessa via della civiltà e del progresso. Ed aggiungo che è stato invocato quell'esempio della legislazione inglese per una seconda ragione ancor più grave; perchè le questioni che propougonsi oggi nel 1870, nel Senato italiano, furono già promosse nel Parlamento inglese nel 1819, e nel 1833; formarono quindi oggetto d'inchieste e di lunghe discussioni, le quali finirono con la dichiarazione di quei due grandi principii che sono stati accolti da quasi tutte le legislazioni civili, e contro i quali sarebbero rivolti gli emendamenti dell'onorevole Errante.

Il primo, come ho avuto più volte occasione di ricordare, è che la legge nella maggior parte de' casi deve lasciare agli adulti piena libertà di regolare a loro grado i loro affari, la loro industria, il loro lavoro. Il secondo è, che per mantenere appunto la egualità di dritti, la legge deve spiegare una speciale protezione a pro di coloro che per manco di discernimento o di vigore, non dispongono, nè possono liberamente disporre della loro persona.

Non credo poi che l'esempio non calzi al caso presente perchè diversa sia la materia delle due leggi; poichè se vi ha differenza, questa è in favore, non contro il presente progetto di legge. E per fermo, se il legislatore si è creduto autorizzato ad intervenire per regolare l'esercizio del lavoro, dell'industria, dell'arte utile e produttiva, a cui si dedica un fanciullo; molto più deve esserlo quando non si tratta di lavoro o di industria, ma bensì della negazione del lavoro, del vagabondaggio e della mendicizia, esercitate sotto la forma più pericolosa, quella delle professioni girovaghe di saltimbanchi e giocolieri.

E qui domando al Senato il permesso di aggiungere alle citazioni fatte, quella di un recente scrittore di molto pregio e di molta autorità. Eschine May, ha pubblicato recentemente, nel 1866, *la Storia Costituzionale dell'Inghilterra, dall'avvenimento di Giorgio III,*

vale a dire dal 1760 al 1860; è la storia di 400 anni. Ebbene, in quest'opera vi ha un ultimo capitolo, il 48° che è intitolato: *Progressi della legislazione moderna*. Ivi sono notati tutti i progressi che ha fatto la legislazione inglese dopo la riforma della Legge elettorale; e sono moltissimi, degni tutti di considerazione e di studio. Fra questi figura la protezione accordata dalle leggi inglesi alle *donne ed ai fanciulli*, intorno al quale argomento il celebrato scrittore si esprime così:

« In altri casi lo Stato ha egualmente esteso la sua generosa protezione ai deboli, anche quando il suo dovere non era così chiaramente indicato. Per proteggere le donne ed i fanciulli contro un lavoro eccessivo o *inconveniente* (lascio considerare al Senato se il mestiere di saltimbanchi, saltatori di corda, suonatori ambulanti ed altri simili, sia lavoro *conveniente*) il Governo non ha indugiato ad intervenire fra il marito e la moglie, fra i padri ed i figli, fra i padroni e gli operai, e fino ad immischiarsi nelle questioni del lavoro libero e del salario, della produzione e dei profitti. Sir Robert Peel pel primo aveva deciso la legislatura a intervenire nello interesse della salute e della *morale* de' fanciulli che lavorano nelle manifatture (nel 1802 e 1819, 42 e 59 del regno di Giorgio III). Ma è all'ardente blandoia di M. Sadler e di lord Ashley che essi dovettero la loro prima protezione contro un lavoro eccessivo. Si constatò che i fanciulli erano condannati dall'avidità dei loro parenti a un lavoro smoderato nelle manifatture, e che i giovani dei due sessi avevano delle ore di lavoro funeste alla loro salute ed al loro carattere. Lo Stato stese il suo braccio per soccorrerli. L'impiego di fanciulli di piccola età vi fu del tutto interdetto; il lavoro dei giovanetti dell'uno e dell'altro sesso, *minori di diciotto anni*, e di tutte le donne in generale, fu sottomesso ad opportuni regolamenti; una ispezione delle manifatture fu organizzata, e delle disposizioni furono prese per la istruzione de' fanciulli che lavorano negli stabilimenti industriali 3 e 4 anno di *Guglielmo IV* e della regina *Vittoria*. Si estese questa cura paterna ad altri rami di lavoro, alle *usine* (anno 5 e 6 della regina *Vittoria*) alle *imbiancatrici* (*blanchissenses*) (anni 23 e 24 *Vittoria*) e fino agli *spazzatori dei camini* (anni 5 e 6 di *Guglielmo IV*) ».

E quando discorremmo della necessità di estendere questa legge anche all'interno dello Stato, io ricorderò alcune importanti notizie fornitemi da uno dei nostri onorevoli colleghi, il Senatore Pettinengo, che nomino a cagion di onore, intorno alle condizioni dei così detti spazzacamini, reclutati per apprendere un mestiere, e che finiscono ordinariamente per esser adoprati a questuar per le strade, miseri e tapini, a vantaggio di coloro che speculano sulle loro privazioni e le loro sofferenze.

Ora, Signori, se tanto si è fatto presso il popolo inglese, dove il *self-government* è la base fondamentale della Costituzione, e la libertà individuale è con gelosissima

cura tutelata e difesa; dubiteremo noi di stendere la mano soccorritrice della legge a pro di poveri fanciulli tristemente trafficati nell'esercizio di professioni girovaghe ed abbiette, i quali sono nella loro miseria oggetto di pietà per sè, argomento di disdoro pel nome italiano? Io non lo credo.

La legge che vi si propone, Signori Senatori, è legge di moralità e di protezione, non viola i diritti della patria potestà, ma interdicondono gli abusi, è intesa ad estirpare un male gravissimo, universalmente deplo rato, e dentro e fuori d'Italia.

Devo ora dire qualche parola intorno alle obiezioni dell'onorevole Poggi.

L'onorevole Poggi non ha fatto nessuna proposta speciale; si è limitato semplicemente a dire che egli avrebbe desiderato che il progetto di legge fosse rimasto secondo il concetto ministeriale, vale a dire si limitasse al divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe all'estero; per l'interno, ha egli detto, è sufficiente la legge di sicurezza pubblica: voler estendere questo divieto all'interno, e farsi incontro a tutte le difficoltà svolte dall'onorevole Errante; sicchè, a senso dell'onorevole Poggi, sarebbe mestieri togliere dall'attuale progetto i due primi articoli, e ritornare al primitivo progetto del Ministero.

Signori, io ho già nella mia Relazione esaminato a lungo questa questione; permettete che io ripeta pressochè con le stesse parole le ragioni che mossero ad unanimità la Commissione a volere estendere questo progetto di legge anche all'interno dello Stato.

La Commissione, o Signori, credette che la presente legge non sarebbe stata nè giusta, nè efficace se non avesse compreso nelle sue disposizioni l'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe così all'estero che all'interno del Regno; e che tostochè il Parlamento e il Governo trovavano necessario di fare oggetto di una speciale legge questo traffico inonesto, non fosse lecito lividerne la questione; risolverla per una parte, lasciarla irresoluta per l'altra. E ciò soprattutto, quando il potere esecutivo aveva confessato nella Relazione che accompagnava il suo progetto, che le leggi esistenti non sono sufficienti a tranquillar le coscienze, e che lo stesso articolo 63 della legge di sicurezza pubblica, non solo non bastava a riparare il male, ma può esso medesimo dar luogo ad abusi ed inconvenienti.

Parve, Signori, che la legge sarebbe stata meno giusta se si fosse limitata al solo impiego de' fanciulli in professioni girovaghe all'estero per questa ragione, che per noi il principio razionale che la giustifica e la legittima sta nella violazione del dritto de' minori, lorchè sendo essi ancora, pel difetto di pieno discernimento nell'impotenza di disporre intelligentemente della loro persona, vengano da umani tutori o da improvvisi parenti ceduti o veduti per essere impiegati nell'esercizio di professioni disprezzate od inutili, e da ingordi speculatori fatti miserandi istrumenti di lucri e di guadagni. E, insomma, lo scandaloso traffico, e

l'innesta industria esercitata sulla ruina morale di quei miseri fanciulli, e spesso la mercè di crudeli vessazioni e d'inumani maltrattamenti, che la legge ha inteso, con dritto e con giustizia, reprimere e punire.

Ora l'ingiustizia del fatto e l'immoralità del traffico stanno sempre, sia che quel tristo impiego abbia luogo entro o fuori dello Stato. La circostanza che abbia ad esercitarsi all'estero rende inlubbiamente più grave e più pregiudizievole il fatto; perocchè quivi il Governo ha minore facilità e minori mezzi di vigilare sulla sorte di quei disgraziati, e i maltrattamenti e l'abbandono da parte dei conduttori possono essere più facili e più perniciosi. Ma il fatto in sè stesso non muta, o che si compia dentro o fuori i confini del Regno. Immorale e pericoloso nell'uno, immoralissimo e dannoso è nell'altro caso; e però punirlo in questo, e lasciarlo affatto impunito in quello, sarebbe togliere ragione e giustizia alla legge.

Ma vi è una ragione ancor più grave, ed è che ove mai la presente legge si limitasse a vietare e punire il solo traffico de' fanciulli per l'esercizio delle professioni girovaghe all'estero, e lo tollerasse, come fa l'articolo 63 della legge del 1865, per l'interno del Regno, perderebbe ogni efficacia per lo scopo stesso che intende conseguire.

Dal doloroso contratto del 1866, che l'onorevole Menabrea presentò fra i documenti del suo progetto, si rileva che quel padre tapino di Viggiano, cedette i suoi figli al suo conterraneo dietro la dichiarazione di costui di dovere per qualche tempo girare pel Regno per lucrarsi il vitto in qualità di musicante. E intanto poco più di un anno dopo, nel marzo 1868, quei di Viggiano stavano a New-York.

Ora probabilmente così sono, certo così saranno tutti i contratti di questa specie. Si stipulerà che l'industria ambulante debba aver luogo pel Regno; si finirà per condurre quei meschini fuori lo Stato. Intanto fino a che rimangono nel Regno, il contratto secondo lo schema ministeriale è valido: il padre ha usato di un dritto; l'industriale fa una cosa lecita, e a meno che non trascorra a mali trattamenti ed abusi sulla persona dei minori affidatigli, non vi è nulla a ridire nè sul tristo contratto, nè sulla girovaga industria. Soltanto nel caso che, profittando della facilità delle comunicazioni, gli riescisse condurre quei fanciulli all'estero, il fatto diventerebbe delitto.

Ma in questo caso contro chi sarà rivolta l'azione penale? Contro il padre o il tutore che ha ceduto o affidato il fanciullo? Ma essi diranno averlo ceduto ed affidato, ma a patto di essere impiegato nel Regno: se il conduttore ha mancato alle promesse, è egli solo colpevole, essi innocenti. Contro il conduttore e l'industriante, che han trapassato i confini dello Stato e che mantengono all'estero l'esercizio della girovaga industria? Ma quest'azione penale per lo più riuscirà inutile e senza effetto; si pronunzieranno delle condanne, che difficilmente colpiranno i beni, non essendo nelle

abitudini di cosiffatte persone averne, e più difficilmente le persone; chè i colpevoli o non ritorneranno nel Regno, o vi riverranno quando la pena è prescritta.

Per tal modo, Signori, il consentimento de' padri al traffico dei figliuoli, permesso per l'interno dello Stato, servirà loro per nascondere quello che accorderanno per l'estero, e la facoltà concessa agli esercenti professioni girovaghe di tener presso di sè nell'interno del Regno i minori loro affidati dai padri e dai tutori, gli permetterà di servirsene impunemente entro lo Stato, avvicinarsi con essi senza ostacoli alle frontiere; e queste facilmente passate, ridersi degli inutili rigori di una legge inapplicabile e senza effetto.

Io non so se sia vero quello che l'onorevole Poggi affermava, cioè che l'impiego di fanciulli nello esercizio delle professioni girovaghe, affidato alla sola vigilanza della sicurezza pubblica, non abbia dato finora occasione a scandali, nè a reclami. Da lettere che mi sono venute in occasione di questa legge, dovrei argomentare il contrario. La testimonianza del Ministro dell'Interno Cadorna, letta dall'onorevole Chiesi, attesta l'opposto.

Ma in tutti i casi la legge presente sarà inutile, e non mai applicata, se circoscrive il divieto di questo traffico e di questo impiego di fanciulli soltanto all'estero. Però a rendere efficace quel divieto, e a rimuovere veramente il male e il pericolo, la prudenza consiglia quello che già la giustizia richiedeva; vietare, cioè, per regola generale e il traffico e l'impiego dei fanciulli nell'esercizio delle professioni girovaghe, sia all'estero, sia nel Regno; riserbare solamente pene più severe, pel maggiore danno ed il maggiore pericolo, al primo caso che al secondo.

Furon queste, Signori, le principali ragioni di giustizia e di utilità, che determinarono l'unanimità della Commissione a uscire dal progetto ministeriale, e ad estendere il divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, anche all'interno dello Stato. A queste ragioni se ne aggiunge un'altra gravissima di dritto, che io già accennai nella tornata del 9 maggio. Ed è, che se s'intende punire il traffico e l'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe fuori del Regno, bisogna cominciare dal punirli nel Regno. Sarà sempre grave e difficile questione quella di definire fin dove possa estendersi l'azione penale per colpire questo reato fuori dello Stato; se si debba limitare quest'azione ai soli nazionali o comprendervi anche gli stranieri.

Ma per nessuna teorica di diritto penale si potrà mai reputare reato e punire fuori dello Stato, quello che nello Stato non è vietato, nè punito. Bisogna perciò o rinunciare a tutta la legge, o ritenerla quale l'ha fatta l'unanimità della Commissione; o punire e nel Regno e fuori il traffico e l'impiego dei fanciulli in questi tristi e pericolosi mestieri, o tollerato questo impiego nel Regno, limitarsi a soli provvedimenti restrittivi della libertà dei passaporti per l'estero.

Del rimanente o Signori, è già provato dalla esperienza della legge Napoletana e della legge Parmense il poco frutto dei provvedimenti preventivi o repressivi diretti ad impedire soltanto che i fanciulli fossero tratti fuori del Regno per essere impiegati in girovaghi mestieri. Centinaia e centinaia di questi disgraziati stanno a Parigi, in Inghilterra ed in America, nelle miserande condizioni di cui avete più volte udito discorrere. È alla radice del male che bisogna portare rimedio; e questa radice, come ben diceva l'onorevole Cadorna, è la facoltà concessa ai padri di trafficare i figli per destinarli a queste professioni. Togliete in modo assoluto questa facoltà per l'interno come per l'estero, e voi avrete in gran parte riparato al grave scandalo ed al grave male.

Io non aggiungerò altre parole, o Signori: lascio alla vostra saggezza, ed anche al vostro cuore, il decidere se sia il caso di respingere o indugiare l'approvazione di questa legge. Per me la raccomando ai vostri voti, come un atto di grande giustizia e di suprema moralità.

Presidente. Se nessuno altro domanda la parola,

metto ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Er-rante, lo rileggo. (*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Signori Senatori, con mio dispiacere debbo annunziare che la votazione sul progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio è nulla per mancanza di votanti, e sarà rinnovata lunedì.

Senatore **Vigliani.** Sarebbe conveniente di fare l'appello per vedere chi sono i mancanti, ma è forse troppo tardi.

Presidente. Siccome sono registrati i nomi dei Senatori che hanno preso parte alla votazione, si pubblicheranno sulla *Gazzetta Ufficiale* di domani quelli dei Senatori presenti a testimonianza della loro diligenza, come pure quelli dei Senatori che senza regolare congedo o per difetto di motivi legittimi hanno mancato alla votazione.

Lunedì seduta pubblica alle due.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).